



Prefettura di Rieti

li 10 marzo 1959

Dir. IV^a Prot. N. 3693

Risposta al f.o N. _____

Allegati _____

del _____

OGGETTO: Costituzione consorzio per acquedotto intercomunale con deviazione da quello del Peschiera.-

Comuni

COMUNE DI TOFFIA
P. N. 338
Provincia di 12 MAR. 1959
Det. 10 Cas. _____
Disposto il _____

AL SINDACO DI

AL SINDACO DI

AL SINDACO DI

AL SINDACO DI

AL SINDACO DI

→ AL SINDACO DI

e, per conoscenza:

FARA SABINA +

CASTELNUOVO DI FARFA +

FRASSO SABINO (no)

MONTEPELO +

POGGIO NATIVO (no)

TOFFIA +

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RIETI

Si trasmette, per l'esecuzione, il decreto prefettizio, di pari numero e data, con il quale è stato costituito, tra ~~tra~~ codesti Comuni, il consorzio in oggetto.

Il Sindaco di Fara Sabina, quale Comune capo-consorzio, provvederà subito a quanto di sua competenza, ai fini della costituzione degli organi consorziali, in conformità delle disposizioni statuarie.

Con l'occasione, si rappresenta l'opportunità che l'Assemblea Consorziale, alla sua prima riunione (che potrà avvenire soltanto dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di designazione dei consiglieri comunali, di cui all'art. 4 dello Statuto), stabilisca la precisa denominazione che ^{il} nuovo Ente dovrà assumere.

p. IL PREFETTO

re/sg



PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Viste le deliberazioni adottate dai Consigli Comunali dei seguenti Comuni:

- 1) Fara Sabina, n°29 del 26.4.1958 e n°99 del 9.1.1958;
- 2) Castelnuovo di Farfa, n°60 del 29.12.1958;
- 3) Frasso Sabino, n°9 del 23.1.1958;
- 4) Mompeo, n°47 del 20.12.1958;
- 5) Poggio Nativo, n°173 del 28.11.1958;
- 6) Toffia, n°19 del 31.3.1958 e n°31 del 16.11.1958;

con le quali i Comuni medesimi hanno stabilito di costituirsi in Consorzio per la costruzione, manutenzione e funzionamento di un acquedotto intercomunale, con derivazione da quello del Peschiera;

Visto lo Statuto Consorziale adottato con le deliberazioni stesse;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Prov/le Amministrativa nella seduta del 27.2.1959;

Visti gli artt. 156 e segg. del T.U. della legge Com/le e Prov/le 3.3.1934, n°383;

D E C R E T A

E' costituito tra i Comuni di Fara Sabina, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Mt Nativo e Toffia un Consorzio per la realizzazione e gestione dell'acquedotto indicato in premessa.

E' approvato il relativo Statuto Consorziale adottato con le deliberazioni richiamate in narrative composte da n°11 articoli.

La sede del Consorzio è stabilita presso il Comune di Fara Sabina.

I Sindaci dei Comuni interessati sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, della esecuzione del presente decreto.

Rieti il 10 marzo 1959



D/ IL PREFETTO

**STATUTO DEL CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE
E FUNZIONAMENTO DI UN ACQUEDOTTO TRA I COMUNI DI FARA SABINA
CASTELNUOVO DI FARFA - FRASSO - POGGIO NATIVO - TOFFIA.**

ART. 1 - FINALITA'

I Comuni di Fara Sabina, Castelmovo di Farfa, Frasso, Poggio Nativo e Toffia costituiscono tra loro un Consorzio per la costruzione, manutenzione e funzionamento di un acquedotto per la fornitura dell'acqua potabile alle popolazioni dei rispettivi capoluoghi.

ART. 2 - SEDE.

Il Consorzio ha la sua sede presso l'Ufficio Municipale di Fara Sabina, Comune Capoconsorzio.

Il Segretario del Comune capoconsorzio è Segretario del Consorzio stesso.

ART. 3 - ORGANI.

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea consorziale;
- 2) Il Consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente.

ART. 4 - ASSEMBLEA CONSORZIALE.

L'Assemblea consorziale è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti e da un numero di Consiglieri comunali, designati dai rispettivi Consigli in ragione di uno per ogni mille cittadini residenti nel Comune interessato, o frazione di mille.

Il numero degli abitanti è desunto dai dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione.

L'Assemblea dura in carica quattro anni. I Rappresentanti scaduti per compiuto quadriennio possono essere rieletti anche nei quadrienni successivi.

La sostituzione dei rappresentanti decaduti per qualsiasi motivo dovrà aver luogo entro il termine massimo di un mese dalla verificata scadenza.

L'Assemblea consorziale delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sulle deliberazioni di natura amministrativa e finanziaria;

- 3) sull'adozione dei bilanci e sui re ndicanti;
- 4) Sul riparto delle spese consorziali;
- 5) su quant'altro può formare oggetto dell'Amministrazione consorziale e non sia espressamente demandato alle decisioni del Consiglio direttivo o del Presidente del Consorzio.

ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO/

Il Consiglio direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni consorziati

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Esso provvede:

1) al controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea consorziale;

2) alla convocazione dell'Assemblea consorziale;

3) all'ordinaria amministrazione del Consorzio;

4) alla straordinaria amministrazione del Consorzio quando ragioni di urgenza non consentano la convocazione tempestiva dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di sottoporre a ratifica della Assemblea stessa le deliberazioni adottate d'urgenza presentandole nella prima seduta successiva all'adozione e comunque non oltre trenta giorni da questa.

ART. 6 - PRESIDENTE.

Presidente del Consorzio è di diritto il Sindaco del Comune caposconsorzio indicati all'art. 2.

Il Presidente:

1) convoca e presiede l'Assemblea consorziale;

2) convoca e presiede il Consiglio direttivo;

3) rappresenta legalmente il consorzio e ne firma gli atti;

4) provvede alla regolare esecuzione dei deliberati dell'Assemblea consorziale e del Consiglio direttivo;

5) sorveglia al regolare andamento dei servizi e ne riferisce periodicamente agli organi collegiali del Consorzio.

ART. 7 - OBBLIGHI SPECIALI DEI COMUNI CONSORZIALI.

I Comuni consorziati sono tenuti a versare regolarmente le quote di riparto spese a loro carico.

ART. 8 - ADESIONE AL CONSORZIO.

Possono essere ammessi ad aderire al Consorzio altri Comuni purché accettino il presente Statuto e sulla domanda interferga deliberazione

favorevole dell'Assemblea.

X ART. 9 - RIPARTO DELLE SPESE.

Sia le spese iniziali di costruzione, sia quelle di manutenzione e funzionamento, saranno ripartite tra i Comuni consorziati in ragione diretta della popolazione e del quantitativo di acqua usufruito da ciascuno.

ART. 10 - DURATA DEL CONSORZIO.

I Comuni aderenti sono vincolati al Consorzio per vent'anni a decorrere dalla costituzione dell'Ente stesso.

La durata verrà prorogata di altro uguale periodo qualora l'Assemblea non ne deliberi lo scioglimento tre mesi prima della scadenza.

ART. 11 -

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si osserveranno le norme contenute negli articoli 156 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 Marzo 1934, N. 383, modificata dall'art. I della legge 27 Giugno 1942, N. 851 e dall'art. 4 del d.l. Lgt. 21.8.1945, N. 553, nonché dalle norme dagli stessi articoli richiamate.